



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 306 del 11/04/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Cardiologia rientrante nella Rete Formativa.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 11/04/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Cardiologia rientrante nella Rete Formativa.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in data 04/03/2010, tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: “[...] *la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

Considerato che

- con *Circolare Interna* prot. n° 9179/i del 23/03/2023 si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'ateneo vanvitelliano, diretta dal prof. Giuseppe Paolisso, ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Cardiologia rientrante nella Rete Formativa dall'a.a. 2021/2022 per un quinquennio;

Preso atto che

con la medesima *Scuola* è stato già sottoscritto l'accordo didattico di cui sopra per l'a.a. 2021/2022, anni di corso dal I al V;

Precisato che

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* campano;

Letti

gli schemi dell'accordo, di cui copie sono allegate alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di poter stipulare l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della formazione in Cardiologia rientrante nella *Rete Formativa*;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

PROPONE

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di stipulare l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della formazione in Cardiologia rientrante nella *Rete Formativa*, per un quinquennio accademico decorrente dall'a.a. 2021/2022;
3. di precisare che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare il Direttore U.O.C. Cardiologia d'Emergenza con U.T.I.C. di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Cardio – Vascolare alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Cardiologia d'Emergenza con U.T.I.C. e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

2. **STIPULARE** l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della formazione in Cardiologia rientrante nella *Rete Formativa*, per un quinquennio accademico decorrente dall'a.a. 2021/2022;
3. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** il Direttore U.O.C. Cardiologia d'Emergenza con U.T.I.C. di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Cardio – Vascolare alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Cardiologia d'Emergenza con U.T.I.C. e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE DIDATTICA
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO
ASSISTENZIALE DELL'AZIENDA/ENTE UTIC CARDIOLOGIA
UNIVERSITARIA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN: MEDICINA INTERNA**

(Struttura Complementare)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, Prof. Giuseppe Paolisso, nato a Benevento il 09/02/1957, a quanto segue autorizzato/a con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

unità operativa/servizio di tipo assistenziale U.O.C. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria dell'Azienda sanitaria L'Azienda Ospedaliera SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, nato in Benevento, il 15/11/1970, per la carica domiciliato/a in Caserta, via Palasciano s.n. cap. 81100, P.E.C. ai fini del presente accordo convenzioni@ospedalecasertapec.it, ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e ss.mm.ii. e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

TENUTO CONTO, in particolare, che il predetto D.I. prevede che "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che

possano non essere presenti nella Struttura di sede o nelle Strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette Strutture complementari, di specialità diversa da quella della Struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle Strutture di sede e delle Strutture collegate le Strutture complementari possono anche non essere ritenute accreditabili dall'Osservatorio nazionale, ma, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: “una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”;

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa Struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle “strutture complementari”;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto, tra l'altro, l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di seguito denominata Università, e l'Azienda Ospedaliera **SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA** di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in MEDICINA INTERNA, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa/Servizio di U.O.C. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) così come disposto D.I. n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., l'Azienda/Ente e la Scuola di Specializzazione dichiarano di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità, di cui agli Allegati A e B, parti integranti della presente Convenzione;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di U.O.C. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto per l'a.a. 2021/2022.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99 e dal D.I. n. 402/2017, dal libretto elettronico nel quale

vengono mensilmente registrate e certificate del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ad esclusione della responsabilità civile professionale per colpa grave (art. 10 della Legge n.24/2017). In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante presso U.O.C. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria.

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima. Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui

sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in validità dalla data di sottoscrizione decorrente dall'a.a. **2021/2022** ed ha durata pari a **cinque anni accademici** con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese

La presente Convenzione redatta in un unico originale e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Caserta, data firma digitale

Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Medicina Interna

Il Direttore Generale

ALLEGATO A

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	⊗ Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale
	⊗ Sale riunioni	SI		Eventuale accertamento diretto
B) Aule	⊗ Aula ordinaria	SI		Esame documentale
	⊗ Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
C) Laboratori	⊗ Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale
	⊗ Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
D) Biblioteca	⊗ Tradizionale	SI		Esame documentale
	⊗ Telematica	SI		Eventuale accertamento diretto
E) Servizi di supporto	⊗ Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	⊗ Sale riunioni	SI	SI	
	⊗ Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	⊗ Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale
	⊗ Posti letto	SI	SI	Eventuale accertamento diretto

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
----------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività 	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
--	--	----	----	---

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	⊙ computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	⊙ collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	⊙ attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	⊙ Indirizzo di posta elettronica <ul style="list-style-type: none"> • Sito Internet 	SI		

	• Linee telefoniche e fotocopiatrici			
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none"> • studenti iscritti • percorsi formativi 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	••• Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI		Esame documentale
	••• Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	

Allegare Scheda Standard/Requisiti Specifici della Scuola di Specializzazione (D.I. n.402/2017 Allegato 1) quale ALLEGATO B

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
Direttore Prof. Giuseppe Paolisso

ACCORDO

**DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA in MEDICINA INTERNA FRA LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA dell'Università degli Studi della
Campania "L. Vanvitelli" E la UOC DI CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE
UNIVERSITARIA - AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in MEDICINA INTERNA

Prof. Giuseppe Paolisso

Ed il Dirigente della U.O.C. di Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria

Prof. Paolo Calabrò

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

Visto il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

Visti gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

Visto il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto l'accREDITAMENTO, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

Vista la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I . n. 68 del 2015;

Visto in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

Vista la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta **Unità Operativa di Cardiologia Clinica a direzione Universitaria** di tipo assistenziale della sopra citata Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna

Considerato che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna

ANNO ACCADEMICO dal 2021/2022

Anno di corso dal I al V

(per tutti gli anni di corso attivi dall'anno accademico 2021/2022 all'anno accademico 2025/2026)

Disciplina: Cardiologia (presso la UOC di Cardiologia Clinica a direzione Universitaria)

Attività: Assistenza in Reparto per RO, DH ed ambulatori

Specializzandi: N° 15 (a rotazione)

Durata: 5 anni

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

Tipologia intervento: partecipare ad attività diagnostiche cardiologiche, non invasive: ECG, Monitoraggio ECG Holter, ECG da sforzo, Ecocardiografia Mono, bidimensionale, color e color doppler, Eco Trasesofageo, Eco Stress Farmacologico

Quantità (e/o ore): 38 ore/settimana

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuolache poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
Prof. Giuseppe Paolisso

IL DIRETTORE SANITARIO

Il Responsabile della UOC Cardiologia Clinica
a direzione Universitaria
Prof. Paolo Calabrò

PAOLO
CALABRO
06.03.2023
16:22:39
GMT+01:00



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
